SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA

Art. 10

Violazioni finanziarie

Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria. Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Versione in vigore dal 30 giugno 1976, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Estremi	Legge 24 dicembre 1975, n. 706
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistema-sanzionatorio-delle-norme-che-prevedono-contravvenzioni/art-10-violazioni-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it